

Attualità

Quale Convenzione internazionale per i dividendi distribuiti ai Ccf?

16 Febbraio 2006

E' il quesito a cui l'Agenzia ha risposto indicando il trattamento applicabile ai dividendi di fonte italiana percepiti da un *common contractual fund*

La risoluzione n. 17 del 27 gennaio 2006 trae origine da una istanza di interpello in cui la società che ha costituito il Ccf, muovendo dall'assunto che il fondo è fiscalmente trasparente in Irlanda, ha sostenuto la possibilità per i sottoscrittori dello stesso (fondi pensione non residenti in Italia né in Irlanda) di beneficiare del regime previsto dalle Convenzioni stipulate tra l'Italia e il Paese in cui risiedono.

Con la risoluzione n. 17 del 27 gennaio 2006, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale di natura convenzionale applicabile ai dividendi distribuiti da società residenti in Italia a un *common contractual fund* (di seguito Ccf) di diritto irlandese. La citata risoluzione trae origine da una istanza di interpello in cui la società che ha costituito il Ccf, muovendo dall'assunto che il fondo in esame è fiscalmente trasparente in Irlanda, ha sostenuto la possibilità per i sottoscrittori dello stesso (fondi pensione non residenti in Italia né Irlanda) di beneficiare del regime previsto dalle Convenzioni stipulate tra l'Italia e il Paese in cui risiedono. Prima di analizzare le problematiche connesse alla fattispecie è opportuno premettere alcuni cenni sulla natura e le caratteristiche dei *common contractual fund*, nonché sul trattamento fiscale cui sono sottoposti in base alla legislazione irlandese.

Profili giuridici del Ccf irlandese

Il *common contractual fund*, figura giuridica propria del diritto irlandese, appartiene alla categoria degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di tipo aperto. Come precisato nel *Finance Act* del 2005, si tratta di un ente privo di personalità giuridica con cui i sottoscrittori partecipano ai profitti derivanti dagli investimenti effettuati e, allo stesso tempo, condividono la titolarità degli stessi e del fondo in qualità di comproprietari. Il *common contractual fund* viene

costituito mediante la stipulazione di un atto di natura contrattuale chiamato *deed of constitution*. I sottoscrittori di tale atto sono una *management company* (società di gestione), il cui compito è provvedere alla gestione del fondo, e un *custodian* (depositario), a cui è affidata la custodia del patrimonio del fondo.

Tuttavia, mentre la legislazione fiscale irlandese del 2003, anno in cui sono stati introdotti i Ccf, prevedeva esclusivamente la costituzione di fondi conformi alla normativa comunitaria sugli Oicvm (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, direttiva 85/611/CEE del 20 dicembre 1985, come successivamente emendata) attualmente, a seguito delle modifiche introdotte nel 2005, è possibile costituire anche Ccf non conformi alla citata normativa. Inoltre mentre in origine era previsto che i Ccf potessero essere sottoscritti esclusivamente da fondi pensione, la normativa irlandese ora in vigore consente la sottoscrizione degli stessi a una più ampia platea di soggetti che comprende, in definitiva, tutti gli investitori istituzionali (*person other than an individual*). La costituzione di un Ccf quale "veicolo" che raccoglie i patrimoni e gli investimenti dei singoli fondi pensione permette, attraverso la diversificazione degli investimenti stessi e la riduzione dei costi resa possibile dalla realizzazione di economie di scala, di operare in maniera efficiente, massimizzando i profitti.

Profili fiscali del Ccf irlandese

I fondi pensione beneficiano, di regola, delle aliquote convenzionali sulle ritenute in uscita operate dallo Stato della fonte (quello in cui sono allocati gli investimenti), che, come noto, sono più basse di quelle ordinarie. Affinché il Ccf non rappresenti uno strumento svantaggioso sotto il profilo fiscale è indispensabile che i benefici convenzionali riconosciuti ai singoli fondi pensione non vengano meno qualora gli investimenti, anziché essere effettuati direttamente dagli stessi, siano operati attraverso tale veicolo. In altri termini il regime fiscale dovrebbe essere tale da garantire che gli investimenti dei fondi pensione siano trattati come se fossero stati operati direttamente dai fondi stessi. A tal fine è innanzitutto necessario che tanto il Ccf quanto i fondi pensione non siano assoggettati a imposta in Irlanda. Il Ccf, cioè, dovrebbe essere trattato dalla legislazione irlandese quale veicolo fiscalmente trasparente. In secondo luogo occorre che sia le autorità fiscali dei Paesi in cui risiedono i fondi pensione sia quelle dei Paesi in cui sono allocati gli investimenti siano d'accordo con tale qualificazione, nel senso che considerino il Ccf quale soggetto trasparente.

La normativa irlandese tratta il Ccf come un soggetto fiscalmente trasparente. In base al *Financial Act* del 2003 e a quello del 2005, fino a quando ciascuna delle quote sia detenuta da un fondo pensione o da un fiduciario o da un custode di fondo pensione nessuna imposta sarà dovuta sui proventi e sui *capital gain* percepiti dal Ccf. Il reddito derivante dagli investimenti sottostanti, infatti, sarà trattato come se fosse confluito direttamente in capo ai sottoscrittori, in proporzione al valore delle rispettive quote, senza "transitare" per il fondo. Si noti che, nel dettare la suddetta disciplina, il legislatore irlandese ha utilizzato la stessa formulazione adottata nella normativa

statunitense per definire gli enti fiscalmente trasparenti. E' evidente che, data l'importanza dal mercato americano quale luogo ove operare gli investimenti, il legislatore irlandese ha voluto in tal modo agevolare il riconoscimento dei Ccf come enti fiscalmente trasparenti, da parte delle autorità locali.

La pronuncia di prassi amministrativa

La risoluzione n. 17 del 27 gennaio 2006, affronta la problematica del trattamento convenzionale applicabile ai dividendi provenienti dall'Italia percepiti, attraverso un CCF, da fondi pensione non residenti in Italia né in Irlanda. Innanzitutto viene esaminata la possibilità di applicare la Convenzione stipulata tra l'Italia e l'Irlanda. Tale possibilità viene, tuttavia, esclusa per la mancanza di uno dei requisiti essenziali ai fini dell'applicabilità delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, e cioè la circostanza che ci si trovi in presenza di una persona che possa essere considerata "residente", ai fini convenzionali, di uno o di entrambi gli Stati contraenti (articolo 1 della Convenzione tra Italia e Irlanda).

Come è noto, infatti, il concetto di residenza previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni si riferisce alle persone che sono "assoggettate a imposta", cioè sottoposte a una obbligazione fiscale illimitata in uno Stato contraente, in virtù della sua legislazione interna (Cfr. paragrafo 8 del Commentario all'articolo 4 del Modello Ocse). Nel caso di specie, dunque, il mancato assoggettamento del Ccf alle imposte sui redditi in Irlanda impedisce di considerare tale ente come "residente", per gli scopi del trattato, in tale Stato, con la conseguenza che non sarà possibile applicare la Convenzione stipulata tra l'Italia e l'Irlanda ai redditi derivanti dagli investimenti effettuati nel nostro Paese. Esclusa tale possibilità, occorre stabilire se il Ccf *"possa essere assimilato a una società di persone trasparente e, pertanto, possa essere applicata, di volta in volta, la Convenzione contro le doppie imposizioni intercorrente tra l'Italia e lo Stato presso cui risiede fiscalmente il fondo pensione che partecipa al Ccf"* (cfr. paragrafo 5 del Commentario all'articolo 1 del Modello Ocse).

La risoluzione in esame evidenzia che il concetto di trasparenza fiscale vigente nel nostro ordinamento e accolto dallo stesso Modello Ocse non coincide con quello adottato dal legislatore irlandese con riferimento al Ccf. *"Nell'ordinamento fiscale italiano, infatti, la nozione di trasparenza implica che il reddito prodotto da un soggetto sia attribuito e tassato in capo ad un altro soggetto a prescindere dall'effettiva distribuzione dello stesso"*. In altri termini il presupposto indefettibile della trasparenza fiscale è la tassazione del reddito prodotto dalla società trasparente in capo ai soci, indipendentemente dalla distribuzione. In tal senso si esprime anche il paragrafo 3 del Commentario all'articolo 1 del Modello Ocse, il quale chiarisce che, adottando la soluzione della trasparenza fiscale, *"non si tiene conto dell'esistenza della società di persone ai fini dell'imposizione e ciascun socio è individualmente assoggettato ad imposta sulla rispettiva quota di reddito di tale società"*.

Lo stesso paragrafo 5 del Commentario all'articolo 1 del Modello Ocse, nell'affermare che i soci di una società trasparente dovrebbero essere legittimati ad invocare la Convenzione stipulata dagli Stati di cui sono residenti, in relazione alla quota di reddito a loro imputata, stabilisce che ciò può avvenire "a condizione che il reddito della società di persone sia a loro attribuito ai fini dell'imposizione nel loro Stato di residenza". Nonostante la disciplina fiscale del Ccf si differenzi da quella delle società di persone trasparenti, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'applicabilità ai sottoscrittori del Ccf del regime previsto dal Commentario Ocse per i soci delle società di persone trasparenti, "qualora il Ccf si proponesse come mero "veicolo" attraverso cui i flussi di reddito conseguiti si limitano a "transitare" in favore dei sottoscrittori, in capo ai quali siano effettivamente sottoposti a tassazione in ciascun periodo d'imposta". I fondi pensione, pertanto, potranno invocare la Convenzione stipulata tra l'Italia e lo Stato presso cui sono fiscalmente residenti, al ricorrere di due condizioni:

1) che lo statuto del Ccf contempli l'obbligo di distribuire annualmente gli utili di gestione ai sottoscrittori;

2) che lo Stato in cui essi risiedono sottoponga tali utili a tassazione.

Diversamente qualora, come nel caso oggetto dell'istanza di interpello, lo statuto del fondo preveda la distribuzione annuale degli utili o, in alternativa, l'erogazione degli stessi al momento del rimborso delle quote o della liquidazione del Ccf, si renderanno applicabili esclusivamente gli articoli 27, comma 3 e 27-ter del Dpr n. 600 del 1973.

Federica Liberatore

Le caratteristiche e gli obiettivi

La risoluzione n. 17 del 27 gennaio 2006 rivela una doppia "anima" ad un tempo rigorosa e liberale. Per un verso propone un argine contro possibili arbitraggi volti a perseguire il facile obiettivo di una parziale doppia esenzione sui redditi di capitale conseguiti dal *common contractual fund* (Ccf). I quali, pur non essendo assoggettati a tassazione, né in Irlanda, in capo al Ccf, né in capo ai fondi pensione nei loro rispettivi Paesi di residenza, reclamavano il diritto alla applicazione, in uscita dall'Italia, delle più favorevoli aliquote convenzionali, in luogo di quelle ordinarie. Dimenticando che la moderazione impositiva dello Stato della fonte in tanto si giustifica, in quanto l'altro Stato, quello della residenza, eserciti effettivamente la propria potestà impositiva.

Le differenze tra gli ordinamenti

Il possibile arbitraggio sul concetto di trasparenza fiscale che, al di là del *nomen iuris*, ha in Irlanda

un contenuto diverso rispetto a quello fatto proprio dall'ordinamento nazionale e dal Commentario Ocse costituiva la leva utilizzabile per raggiungere i programmati vantaggi fiscali. La tecnica, volta a trarre vantaggio dalle differenze di contenuto di istituti giuridici soltanto formalmente simili, presenti nei vari ordinamenti nazionali, non è certo nuova. Anzi, genera sempre nuove, fantasiose, applicazioni ad iniziativa dei contribuenti e, talora, degli Stati stessi, interessati a competere anche sul terreno fiscale.

La soluzione interpretativa

L'anima 'liberale' della risoluzione esprime, nello stesso tempo, il *favor* verso strumenti e soluzioni nuove, immaginati per ampliare la fruttuosità degli investimenti e che richiedono adeguamenti, anche interpretativi, sul terreno fiscale. In questa prospettiva la risoluzione ritiene applicabile il regime previsto per i soci delle società di persone anche ai fondi pensione sottoscrittori quando lo statuto del Ccf contempli l'obbligo di distribuire annualmente gli utili e lo Stato di residenza li assoggetti a tassazione. Attribuendo, con ciò, alle libere previsioni statutarie una valenza rilevante anche in punto di determinazione del livello impositivo.

Tamara Gasparri

di

Tamara Gasparri

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/quale-convenzione-internazionale-dividendi-distribuiti-ai-ccf>